



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

P.G.N. 18725

addì, 04/02/2020

OGGETTO: Provvedimento per il contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza.

IL SINDACO

Premesso che:

- i livelli di PM10, a partire dal 20 gennaio 2020 dicembre 2019 e per i successivi 12 giorni, hanno superato la soglia del limite dei 50 µg/m³, fissato dal D. Lgs. 155/2010;
- in relazione ai superamenti di cui sopra e nel rispetto dell'Accordo di Bacino Padano è stato attivato il livello di allerta 2 "rosso", con blocco della circolazione ai veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 4 dalle ore 8:30 alle 18:30 tutti giorni della settimana, compresi i veicoli commerciali dalle ore 8:30 alle 12:30 tutti giorni della settimana;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- le previsioni dei livelli di PM10 redatte dall'ARPAV evidenziano che nei prossimi giorni vi sarà un significativo peggioramento della qualità dell'aria nell'agglomerato Vicenza;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Ritenute sussistere per l'adozione dell'atto in oggetto le caratteristiche di contingibilità ed urgenza che consentono di derogare ex art. 7 comma 1 legge n. 241/90 all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento,





COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Evidenziato:

che la chiusura delle porte degli edifici appartenenti alla categoria E5¹ di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993, consente di raggiungere un confort termico adeguato oltre a mantenere l'invarianza delle condizioni interne del clima termoigrometrico al variare di quello esterno, con conseguenti minore dispendio energetico;

ORDINA

a partire dal giorno 4 febbraio 2020 e fino alla revoca del presente provvedimento, che avverrà contestualmente all'emmissione del Bollettino ARPAV di rientro al livello d'allerta 0 (zero) "verde", il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 con conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte.

Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento le attività commerciali:

- prive di impianti di riscaldamento;
- che utilizzano unicamente lama-barriere d'aria in corrispondenza dell'accesso ai locali interni.

RICORDA

che il provvedimento PGN153112 del 1/10/2019 obbliga, nelle 14 ore/giorno di accensione degli impianti termici per la zona climatica di appartenenza della città di Vicenza, a limitare le temperature massime interne agli edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 a 19 °C (+2 °C di tolleranza).

AVVISA

che l'inosservanza della presente ordinanza dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio con efficacia notiziale;

MANDA

- al Comando Polizia Locale;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente della Provincia di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza;
- all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;

¹ Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.





COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

- allo SUAP-Commercio, per quanto di competenza;
- a Confesercenti di Vicenza;
- a Confcommercio di Vicenza;
- a Confartigianato di Vicenza;
- all'Associazione Artigiani di Vicenza;
- ad Apindustria di Vicenza;
- all'Associazione Industriali di Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SINDACO
Francesco Rucco

